



COMUNE DI OLBIA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI OLBIA

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Corpo di Polizia Locale

Art. 2: Compiti della Regione

Art. 3: Compiti del Sindaco

Art. 4: Compiti del Comune

Titolo II: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Art. 5: Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

Art. 6: Funzioni di Polizia Giudiziaria

Art. 7: Funzioni di Polizia Stradale

Art. 8: Funzioni di Pubblica Sicurezza

Art. 9: Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Art. 10: Collaborazione nelle attività di protezione civile

Art. 11: Relazioni Sindacali

Titolo III: ORDINAMENTO DEL CORPO: STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI

Art. 12: Organico del Corpo

Art. 13: Ordinamento strutturale del Corpo – Rapporto gerarchico

Art. 14: Attribuzioni del Comandante

Art. 15: Attribuzioni del Vice Comandante

Art. 16: Funzionari P.L.

Art. 17: Istruttori Direttivi

Art. 18: Gradi dei funzionari e degli Istruttori Direttivi

Art. 19: Agenti di Polizia Locale

Art. 20: Gradi degli Istruttori di Vigilanza – cat. C

Art. 21: Stato giuridico e trattamento economico

Titolo IV: DOTAZIONE ORGANICA – ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 22: Dotazione organica

Art. 23: Modalità di accesso al Corpo

Art. 24: Formazione e aggiornamento del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale

Art. 25: Inidoneità al Servizio

Art. 26: Istanze e Reclami

Titolo V DOTAZIONE STRUMENTALE

Art. 27: Uniforme

Art. 28: Cura dell'Uniforme e della Persona

Art. 29: Massa Vestiario

Art. 30: Armi in dotazione e strumenti tattici difensivi

Art. 31: Veicoli, radio, apparecchiature in dotazione

TITOLO VI PROGRAMMAZIONE SERVIZI

Art. 32: Rapporto di servizio

Art. 33: Programmazione dei servizi

Art. 34: Reperibilità

Art. 35: Comandi, Distacchi, Missioni

Art. 36 Servizi di Rappresentanza Art.

Art. 37: Inizio e Termine del Servizio

Art. 38: Congedi – Riposi – Permessi

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39: Bandiera

Art. 40: Festa del Corpo

Art. 41: Saluto

TITOLO I

ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Corpo di Polizia Locale

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale di Olbia, ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n.65 e della Legge Regionale 22 agosto 2007 n.9.

Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale.

Il Corpo di Polizia Locale assume, inoltre, autonomia funzionale rispetto alle altre strutture organizzative dell'Ente.

ART. 2 Compiti della Regione

La Regione promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione tra le forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione dell'Amministrazione comunale con specifico riferimento alle competenze di polizia locale, concorre alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio e all'ordinata convivenza civile.

ART. 3 Compiti del Sindaco

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, traccia gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato esercita i poteri di controllo e di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi politici ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali.

ART. 4 Compiti del Comune

Il Comune esercita tutte le funzioni di polizia locale e concorre alle politiche regionali per la sicurezza e, anche attraverso lo strumento delle Commissioni Consiliari, contribuisce alle seguenti attività:

- ☐ Elaborazione e gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale;
- ☐ Orientamento delle politiche sociali ed urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio e dell'inclusione sociale;
- ☐ Svolgimento di azioni di informazione, di sensibilizzazione, di promozione del senso civico e della legalità;

TITOLO II

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ART.5 Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni istituzionali previste dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai regolamenti speciali e locali, e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Il Corpo di Polizia Locale, svolge, oltre a quelle specificamente attribuite dalle norme e disposizioni locali, le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze del Comune di Olbia;
- controllo della mobilità e della sicurezza stradale, nel rispetto della legislazione statale vigente;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza demandate dallo Stato;
- funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale;
- attività rivolte a garantire la sicurezza urbana, intesa come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- attività rivolte a garantire l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;
- soccorso in caso di calamità, disastri o altri eventi o nei casi di privato infortunio e collaborazione nelle attività di protezione civile di competenza del Comune di Olbia;
- tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi e repressione delle forme di commercio irregolari;
 - servizi d'onore e di rappresentanza;
 - attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio, anche in cooperazione con i competenti organi regionali;
 - attività di educazione stradale e promozione dello spirito civico a favore di studenti, sulla base di intese con le autorità scolastiche;
 - ogni altro compito di polizia amministrativa, compreso il controllo sui tributi di competenza;
 - supporto agli organi sanitari nelle attività di controllo igienico sanitarie;
 - il controllo e la tutela del patrimonio pubblico;
 - supporto agli organi di vigilanza e controllo in ambito di polizia amministrativa sulla base di accordi con le rispettive amministrazioni competenti.

L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale del Comune di Olbia, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di comunale, missioni esterne coordinate con altri enti; le missioni e/o operazioni extraterritoriali sono effettuate, di norma, con personale armato salvo diversi accordi.

In relazione a fatti di natura contingente e temporanea gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli Enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra Amministrazione nell'ambito territoriale di quest'ultima; in tal caso essi operano alle dipendenze funzionali dell'Autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dal Comando di Polizia Locale del Comune di Olbia.

ART. 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale riveste, nell'ambito territoriale del Comune di Olbia e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n.65.

ART. 7 Funzioni di Polizia Stradale

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale esercita, nell'ambito territoriale del Comune di Olbia e nei limiti delle proprie attribuzioni, funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11 D.L.gs. n. 285/1992. Il personale è incaricato dell'espletamento dei sotto elencati servizi:

- ☐ Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- ☐ Rilevazione degli incidenti stradali;
- ☐ Predisposizione e esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- ☐ La scorta per la sicurezza della circolazione;
- ☐ La tutela e il controllo sull'uso delle strade;
- ☐ concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale e collabora all'effettuazione di rilevazioni per studi del traffico.

ART. 8 Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune di Olbia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/86, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Il Prefetto conferisce al personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ godimento dei diritti civili e politici;
- ☐ non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- ☐ non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei suddetti requisiti.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le suddette Autorità e il Sindaco.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento, anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale del Comune di Olbia e, inoltre, nei casi di cui all'art. 4 della legge n.65/1986.

Il D.M. n. 145/1987 stabilisce le modalità di porto dell'arma, la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

ART. 9 Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio del Comune di Olbia, le funzioni istituzionali previste dalla legislazione vigente e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità.

Il Sindaco, previa intese con le Istituzioni Centrali dello Stato, fissa gli indirizzi che – con specifico riferimento alla struttura comunale - regolano le forme di collaborazione tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento Statale.

La Polizia Locale concorre all'attuazione dei dispositivi interforze, secondo modalità operative condivise da tutti i Soggetti che partecipano alle attività rivolte a rafforzare la sicurezza nel territorio comunale.

Il Comando di Polizia locale, conformemente al contenuto delle linee programmatiche tracciate dal Sindaco, si fa promotore di iniziative rivolte a rafforzare la sicurezza urbana e il sentimento di sicurezza della comunità locale.

ART. 10 Collaborazione alle attività di protezione civile

Conformemente al disposto di cui alla Legge Regionale 22 agosto 2007 n.9, il Corpo di Polizia Locale si avvale del contributo delle associazioni di volontariato nelle attività rivolte al presidio del territorio, agli interventi di protezione civile, alla tutela dell'ambiente. Il Comando impiega le associazioni di volontariato e i barracelli in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica. I volontari e i barracelli operano alle dirette dipendenze del Comando di Polizia Locale.

ART. 11 Relazioni Sindacali

L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali; Il Comando si prefigge di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo della qualità e della quantità dei servizi resi ai cittadini.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL CORPO – STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI

ART. 12 Organico del Corpo

La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è articolata nelle seguenti figure professionali:

Comandante - ruolo unico dirigenziale;

Istruttore Direttivo P.L. - cat. D1

Agenti P.L. - cat. C

Il numero degli addetti per le singole figure professionali, le assunzioni, i profili professionali, lo stato giuridico del personale sono determinati dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi fissati dall'Organo di Governo Locale e alle reali esigenze di servizio, secondo principi di efficienza e funzionalità, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1986 n.65 e nella Legge Regionale 22 agosto 2007 n.9, nonché delle norme generali in materia di organici.

L'organico del Corpo di Polizia Locale è soggetto a revisione periodica, in applicazione alle disposizioni normative e contrattuali in materia di personale.

Il Corpo di Polizia Locale si avvale della collaborazione di personale appartenente ai profili amministrativi, a cui affidare la cura dei procedimenti interni al settore che esulano dalle attribuzioni specialistiche tipiche degli organi di polizia locale.

Il personale amministrativo, incardinato nella pianta organica del settore Polizia Locale, non fa parte del Corpo di Polizia Locale.

Art. 13 Ordinamento strutturale del Corpo – Rapporto gerarchico

Il personale assegnato al Corpo di Polizia Locale è subordinato al Comandante e, inoltre, secondo il modello organizzativo gerarchico - alle figure professionali che assorbono un profilo giuridico sovraordinato.

Tutto il personale è tenuto a conformarsi alle direttive, alle disposizioni, agli ordini di servizio e alle comunicazioni verbali impartiti dal Comandante, dal vice-comandante, dai superiori gerarchici.

E' istituito il Comitato Operativo, organismo collegiale interno al Corpo di Polizia Locale, presieduto dal Comandante, di cui fanno parte il Comandante, il vice-comandante, gli istruttori direttivi.

Il Comitato Operativo è convocato dal Comandante ogniqualvolta lo ritenga necessario per l'esame e la programmazione delle attività del Corpo di Polizia Locale, per la definizione degli obiettivi, per la scelta delle strategie, per l'analisi delle criticità e per la determinazione delle azioni più efficaci da realizzarsi.

L'assetto organizzativo del Corpo assume una configurazione verticistica: i superiori gerarchici hanno il dovere di vigilare sull'osservanza di tutte le disposizioni che disciplinano l'assetto organizzativo del Corpo di Polizia Locale, di verificare il puntuale rispetto - da parte del personale subordinato - delle disposizioni impartite dal Comando, di valutare la qualità del servizio reso.

La posizione gerarchica dei dipendenti è correlata al profilo giuridico ricoperto ed è determinata nel pieno rispetto della legislazione vigente.

ART. 14 Attribuzioni del Comandante

Le funzioni di Comandante sono attribuite dal Sindaco con proprio decreto, ad un dirigente in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla dirigenza pubblica."

Il Comandante è responsabile della direzione, della gestione, dell'organizzazione e dell'addestramento tecnico-operativo del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, e ne risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato.

La programmazione, l'organizzazione generale dei servizi, l'assegnazione del personale alle attività di Istituto avvengono secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto della legislazione vigente in materia di polizia locale e di organizzazione del lavoro, di cui alla Legge 7 marzo 1986 n.65, alla legge regionale 22 agosto 2007 n.9, ai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrato integrativo, nonché conformemente alle norme del presente regolamento.

Al Comandante del Corpo è attribuita:

- ☒ la determinazione dell'assetto organizzativo del Corpo;
- ☒ l'assegnazione del personale ai servizi incardinati nella microstruttura;
- ☒ l'adozione delle disposizioni di servizio poste a disciplina dell'organizzazione del Corpo e delle disposizioni rivolte a tutto il personale;
- ☒ la formazione, l'aggiornamento professionale, l'addestramento tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;

- ☒ la direzione personale dei servizi di maggiore rilevanza e spessore;
- ☒ la rappresentanza del Corpo di Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale – ove richiesto dal Sindaco - nelle cerimonie istituzionali;
- ☒ l'elaborazione di progetti, di piani di attività e studi; esprime pareri su atti e provvedimenti riconducibili alle competenze del Corpo di Polizia Locale;
- ☒ la valutazione dell'operato del personale; verifica che i dipendenti assolvano puntualmente e con elevati livelli di efficienza, efficacia, produttività, ai compiti loro assegnati.

ART. 15 Attribuzioni del Vice Comandante Vicario.

Il Comandante può individuare tra le figure apicali – appartenenti alla categoria D1 - un collaboratore a cui assegnare il ruolo di Vice-comandante vicario,

La nomina del Vice comandante vicario è attribuita con provvedimento formale e, specificamente, con determinazione adottata dal Comandante.

Il vice comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o impedimento.

Nell'espletamento delle funzioni vicarie e, più specificamente, durante le assenze del Comandante, il vice comandante vicario cura l'ordinaria amministrazione del settore e assicura la continuità delle attività programmate, conformemente alle linee gestionali e operative pianificate dal Comandante.

Il Vice Comandante, durante le assenze del Comandante, si astiene dall'adozione di atti e iniziative di carattere straordinario, ad eccezione delle decisioni che devono assumersi in relazione al verificarsi di fatti imprevedibili, che richiedono interventi immediati.

ART. 16 Istruttori Direttivi addetti al coordinamento e controllo.

1. Hanno la responsabilità del servizio o dell'ufficio loro assegnato. Gli istruttori direttivi svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze pluri-specialistiche, autonomia organizzativa e gestionale, responsabilità di risultato in relazione agli obiettivi assegnati dal Comandante.
2. Gli istruttori direttivi curano la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato all'ufficio o al servizio di cui sono responsabili, assicurano il rispetto delle disposizioni impartite dal Comandante e delle direttive che regolano l'organizzazione e il funzionamento della Struttura.
3. Programmano, dirigono le attività del nucleo o dell'ufficio, sottopongono costantemente alla valutazione del Comandante e dei funzionari le scelte organizzative e operative adottate e i risultati dell'attività svolta.

4. Verificano che il personale rispetti le norme organizzative comportamentali, indossi correttamente l'uniforme e gli strumenti di equipaggiamento in modo tale da esaltare l'immagine e il decoro del Corpo di Polizia Locale.
5. Compongono il Comitato Operativo.
6. Assorbono una posizione gerarchica sovra ordinata rispetto a tutto il personale inquadrato nei profili professionali della categoria C.
7. I risultati dell'attività svolta sono sottoposti alla verifica del Comandante e del funzionario responsabile del servizio.
8. Elaborano le comunicazioni di servizio indirizzate al personale inserito nel nucleo o nell'ufficio di cui sono responsabili e le formalizzano dopo averle sottoposte alla valutazione del Comandante;
9. Promuovono riunioni periodiche col personale appartenente al nucleo o all'ufficio di cui sono responsabili, di cui verificano i risultati di attività e a cui illustrano le disposizioni e le linee operative adottate dal Corpo di Polizia Locale.

Art. 17 Coordinatori di Servizio

- 1) Sono nominati dal Comandante con provvedimento formale tra il personale in Cat. C in relazione all'anzianità di servizio ed alle appurate capacità tecniche operative acquisite e dimostrate nel corso dei servizi loro assegnati; l'incarico non comporta alcuna variazione nel trattamento economico;
- 2) Hanno la responsabilità dei servizi operativi loro assegnati da ordine giornaliero di servizio e rispondono direttamente all'Ufficiale in Turno.

ART. 18 Gradi dei Funzionari e Istruttori Direttivi

Il Vice Comandante Vicario assume il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante.

Agli Ufficiali sono attribuiti i seguenti gradi:

Sottotenente, Tenente, Capitano, Maggiore;

Il personale inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo cat. D.1 , assume la qualifica di Ufficiale di Polizia Locale con la denominazione e distintivo di grado di seguito indicati:

- 1) Il grado di Sottotenente si acquisisce dal momento dell'assunzione in servizio con la qualifica di Ufficiale di Polizia Locale;
 - 2) Il grado di Tenente si acquisisce dopo 5 anni di servizio nel grado di sottotenente e dopo aver conseguito una valutazione positiva nei precedenti due anni, secondo il sistema di misurazione e valutazione del personale vigente e non aver subito una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - 3) Il grado di Capitano si acquisisce dopo 12 anni dal momento dell'assunzione in servizio con la qualifica di Ufficiale di Polizia Locale e dopo aver conseguito una valutazione positiva nei precedenti tre anni, secondo il sistema di misurazione e valutazione del personale vigente e non aver subito una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - 4) Il grado di Maggiore si acquisisce dopo 20 anni dal momento dell'assunzione in servizio con la qualifica di Ufficiale di Polizia Locale e dopo aver conseguito una valutazione positiva nei precedenti quattro anni, secondo il sistema di misurazione e valutazione del personale vigente e non aver subito una sanzione disciplinare superiore alla censura
1. In ogni caso l'attuazione del presente regolamento non può comportare un mutamento peggiorativo del distintivo del grado in godimento, risultante da un provvedimento formale, emesso dall'Ente, esecutivo alla data del 31/12/2009.
 2. I fregi da apporsi sul berretto sono quelli di cui al disciplinare regionale di cui all'allegato 3 del DPRG n° 75 del 2012

ART. 19 - Agenti Polizia Locale.

Gli Agenti di Polizia Locale inseriti nella categoria C svolgono tutte le mansioni sancite dalla normativa vigente per gli appartenenti ai profili della vigilanza urbana.

Gli Agenti di Polizia Locale sono assegnati ai diversi nuclei in cui è articolata la microstruttura, secondo criteri di competenza e professionalità, in relazione alle reali esigenze del Comando.

Nell'assegnazione del personale alle attività incardinate nel Corpo di Polizia Locale sarà favorita la rotazione nei servizi.

Gli Agenti, nell'espletamento delle attività di Istituto, assicurano:

- il rigoroso e puntuale rispetto delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione e l'assetto operativo del Comando;
- l'osservanza delle direttive impartite dal Comandante, dai responsabili dei servizi, dai responsabili degli uffici e dai responsabili gerarchici;
- l'osservanza delle norme sul modo corretto di indossare l'Uniforme, gli strumenti di equipaggiamento, sul porto dell'arma.
- lo svolgimento delle attività secondo un'impostazione operativa che dia prestigio al ruolo dell'Agente, all'immagine del Comando, alla figura dell'Istituzione comunale;
- la vigilanza sul buon funzionamento dei pubblici servizi, sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre norme poste a tutela della sicurezza urbana, del decoro, della coesione sociale e della convivenza civile, della vivibilità del territorio;
- il puntuale intervento teso a prestare soccorso e assistenza ai cittadini che affrontano condizioni di difficoltà e disagio.

Gli Agenti partecipano alle sessioni formative e di aggiornamento professionale, elaborano proposte tese al miglioramento del servizio che sottopongono alla valutazione del diretto responsabile, redigono il report giornaliero di attività.

Il report giornaliero di attività, ovvero la descrizione sintetica dell'attività svolta nel turno di lavoro deve essere consegnato giornalmente al Responsabile del Servizio.

Nell'espletamento di attività operative gli agenti possono svolgere attività di coordinamento di altri agenti, in funzione della specificità del servizio. Le funzioni di coordinamento di agenti si realizzano nei limiti di cui all'allegato A della declaratoria del CCNL 31 marzo 1999.

Agli agenti coordinatori è affidata la gestione delle relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale, relazioni esterne, anche di tipo diretto, e relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse.

Spetta ad essi curare l'attività degli uffici e dei procedimenti di cui sono responsabili, interagire efficacemente e costantemente con i superiori gerarchici ai fini della più efficace gestione delle attività programmate, concorrere, mostrando incisività operativa e capacità di risultato, al raggiungimento degli obiettivi pianificati dal Comando.

Coordinano il personale assegnato all'ufficio di cui sono responsabili, verificano il puntuale rispetto delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici e, più specificamente, dagli istruttori direttivi, dai funzionari, dal comandante, relazionano obbligatoriamente al diretto superiore gerarchico, le eventuali carenze e/o trasgressioni rilevate, nonché ogni altra anomalia riscontrata nel turno di servizio, svolgono tutte le attività di Istituto.

Rispondono personalmente al Comandante, se richiesto, dei risultati delle attività loro assegnate.

Verificano che il personale affidato al loro coordinamento rispetti le norme organizzative e comportamentali, indossi l'uniforme e gli strumenti di equipaggiamento in modo tale da esaltare l'immagine e il decoro del Corpo di Polizia Locale.

ART. 20 Gradi degli Istruttori di Vigilanza – Cat. C

Il personale appartenente al profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, cat. C, assume, così come previsto dall'allegato 3) del DPGR n. 75 del 2012:

- alla nomina, Cat. C1, il grado di Agente di Polizia Locale;
- dopo 7 anni nella Cat. C1 o alla progressione economica nella Cat. C2, il grado di Agente Scelto di Polizia Locale;
- dopo 5 anni nella Cat. C2 o all'atto della progressione economica nella Cat. C3, il grado di Assistente di Polizia Locale;
- dopo 5 anni nella Cat. C3 o all'atto della progressione economica nella Cat. C4, il grado di Assistente Scelto di Polizia Locale;
- dopo 5 anni nella Cat. C4 o all'atto della progressione economica nella Cat. C5, il grado di Assistente Capo di Polizia Locale.

I fregi da apporsi sul berretto sono quelli di cui al disciplinare regionale di cui all'allegato 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 29/05/2012.

In ogni caso l'attuazione del presente regolamento non può comportare un mutamento peggiorativo del distintivo del grado in godimento, risultante da un provvedimento formale, emesso dall'Ente, esecutivo alla data del 31/12/2009.

Il personale a tempo determinato il grado di funzione è quello di Agente di Polizia Locale.

ART. 21 Stato giuridico e trattamento economico

Al Personale del Settore Polizia Locale compete il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per i Dipendenti dalle leggi dello Stato e dai C.C.N.L.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

ART. 22 Dotazione Organica

La dotazione organica del personale del Corpo di Polizia Locale è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti nel territorio comunale, alle caratteristiche morfologiche e alla estensione del territorio, ai flussi di popolazione - correlati alla vocazione turistica del comune di Olbia - alle caratteristiche socio-economiche, culturali, urbanistiche, ambientali del territorio, alle condizioni della mobilità veicolare e pedonale.

La dotazione organica è definita in fase di predisposizione del piano di fabbisogno del personale.

ART. 23 Modalità di accesso al Corpo

Le assunzioni nell'organico del Corpo di Polizia Locale sono disciplinate dalla L. 165/01 e dalla L. 267/00 e successive modifiche.

ART. 24 Formazione e aggiornamento del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni ed attività di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla polizia municipale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n.9/07 e successive modificazioni.

Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione vengono organizzati corsi obbligatori per la difesa personale con uso degli strumenti tattici difensivi in dotazione, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto; corsi periodici annuali di tiro operativo, con l'arma in dotazione, presso campi di tiro dinamico abilitati. Le relative spese saranno a cura dell'Amministrazione.

ART. 25 Inidoneità al Servizio

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Municipale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Corpo in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio.

L'accertamento dell'inidoneità psico - fisica viene richiesto dal Comandante alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

ART. 26 Istanze e Reclami

Il personale formula istanze e reclami nel rigoroso rispetto della via gerarchica.

Le istanze e i reclami che assumono contenuto "non trascurabile" devono essere presentati in forma scritta.

I superiori gerarchici curano la gestione delle istanze e dei reclami inoltrati dai dipendenti.

Le situazioni che non possono essere gestite direttamente dal superiore gerarchico sono immediatamente portate a conoscenza dei responsabili dei servizi; questi ultimi, laddove necessario, informano il Comandante sul contenuto di quanto forma oggetto di conflitto. Le istanze e i reclami che assumono un contenuto " non trascurabile" costituiscono un procedimento specifico, i cui atti sono conservati presso l'ufficio Comando.

TITOLO VI**DOTAZIONE STRUMENTALE****ART. 27 Uniforme**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge Regionale 7 marzo 1986 n. 65 e s.m..

È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.

Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

ART. 28 Cura dell'Uniforme e della Persona

Il personale del Corpo di Polizia Municipale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione. A tal fine l'Amministrazione si farà carico del mantenimento e pulizia dei capi uniforme.

ART. 29 Massa Vestiario

I capi di vestiario e gli accessori che compongono l'Uniforme del personale del Corpo di Polizia Locale sono quelli contemplati nel disciplinare tecnico della Regione Sardegna – L.R. n. 09/2007. L'attribuzione periodica del vestiario è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

Il Comandante dispone in merito ai cambi stagionali di uniforme.

ART. 30 Armi in dotazione e strumenti tattici difensivi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di ordinanza assegnate individualmente con provvedimento del Sindaco.

Le modalità e i casi di porto dell'arma sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

Gli strumenti tattici difensivi, quali bastone distanziatore e spray anti-aggressione sono assegnati individualmente al superamento di uno specifico corso di addestramento all'uso.

ART. 31 Veicoli – radio – apparecchiature in dotazione

Il personale utilizzare i veicoli e gli strumenti in dotazione con grande attenzione e cura, e devono segnalare immediatamente al responsabile del servizio le eventuali anomalie o i danni rilevati.

Giorno, orario di utilizzo del veicolo, tipologia di servizio, prelievi di carburante, percorrenza chilometrica, nominativo degli operatori, devono essere documentati negli appositi registri cartacei o telematici.

I veicoli destinati ai servizi di polizia stradale devono essere condotti da personale in possesso della specifica patente di servizio, come da D.M. 231/04.

Il responsabile del servizio autorimessa e i responsabili dei servizi effettuano controlli periodici dei registri e sull'uso dei mezzi.

Nell'equipaggio dei veicoli e/o motoveicoli deve essere sempre individuato un "capo pattuglia" il quale sarà diretto responsabile del corretto uso dei veicoli assegnati; l'individuazione del capo pattuglia avverrà per via gerarchica.

TITOLO VI PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

ART. 32 Rapporto di servizio

Il personale assegnato ai servizi operativi deve documentare l'attività svolta attraverso la compilazione del rapporto di servizio.

Il responsabile del servizio ha il dovere di verificare il contenuto del lavoro svolto dai singoli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

ART. 33 Programmazione dei Servizi

L'ufficio programmazione servizi pianifica l'articolazione delle attività di istituto, definisce i turni, dispone in merito all'assegnazione del personale alle diverse attività.

La programmazione dei servizi deve essere effettuata mensilmente, resa nota almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del primo turno mensile di riferimento e deve tenere conto delle norme che attualmente disciplinano l'istituto della turnazione.

Per particolari esigenze contingenti, legate a fatti sopravvenuti, ovvero a servizi di contenuto straordinario, il Comandante dispone variazioni della programmazione mensile, e l'ufficio Supporto Comando ne informa 48 prima il dipendente. In tal caso, la variazione del servizio non deve incidere negativamente sul computo previsto per soddisfare le condizioni che determinano l'erogazione dell'istituto a favore del dipendente.

I Responsabili dei Servizi propongono al Comandante le variazioni che intendono adottare nella programmazione dei turni di servizio e le formalizzano su approvazione del Comandante.

La prestazione di lavoro in orario straordinario deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante o da un suo delegato.

TITOLO VI

ART. 34 Reperibilità

Tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo anche fuori dal servizio di prestare con immediatezza la loro attività e tutti gli interventi utili possibili nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni. Per il personale del Corpo di Polizia Municipale viene istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui al comma 1, se ne sussistono i presupposti di fatto, il comandante attiva il coordinamento degli interventi di tutti gli appartenenti al Corpo a mezzo della Centrale Radio Operativa .

ART. 35 Distacchi – Comandi – Missioni

I distacchi e i comandi sono consentiti esclusivamente quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella adottata dal Corpo di Polizia Locale di Olbia. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse

previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate e l'Amministrazione comunale di Olbia; i distacchi e missioni sono, di norma, espletati con arma d'ordinanza e relative dotazioni individuali; di esse è data preventiva comunicazione al Prefetto.

ART. 36 Servizi di Rappresentanza

Il Corpo di Polizia Locale cura l'espletamento dei servizi di rappresentanza in occasione di manifestazioni e di cerimonie pubbliche e istituzionali in cui è presente il Gonfalone della città.

L'inquadramento del personale che presta i servizi di Alta Uniforme è stabilito dal Comandante in relazione al protocollo della cerimonia.

ART. 37 Inizio e Termine del Servizio

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.

Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Comandante nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Fatti salvi particolari servizi individuati secondo le modalità di cui al comma 3, i servizi esterni, sia appiedati che motorizzati, sono svolti da pattuglie composte da due unità e munite di apparati ricetrasmittenti.

Art. 38 Riposi - Permessi – Congedi - Assenze

In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

TITOLO VII Disposizioni Finali

Art. 39 Bandiera

Il Corpo di Polizia locale ha una propria bandiera tricolore.

La bandiera del Corpo di Polizia Locale è custodita nell'ufficio del Comandante.

La bandiera può essere portata in manifestazioni pubbliche, su disposizione del Comandante. La bandiera è scortata – di norma – da due agenti in Alta Uniforme.

ART. 40 Festa del Corpo

I festeggiamenti in onore di San Sebastiano patrono delle Polizie Locali d'Italia si celebrano il 20 gennaio di ogni anno.

ART. 41 Saluto

Il saluto ufficiale un dovere per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

E' tenuto al saluto il personale che indossa l'Uniforme. Esso è dovuto:

Ai superiori gerarchici;

Ai cittadini ai quali ci si rivolge;

Alle autorità religiose, civili e militari;

Alla bandiera nazionale;

Al gonfalone della città;

Alla bandiera della Polizia Locale;

Al Sig. Sindaco, ai Sigg. Assessori e Consiglieri Comunali;

Al Segretario Generale;

Ai cortei funebri.

Il saluto si effettua portando la mano destra tesa e aperta alla visiera del copricapo con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro, la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, il braccio orizzontale, l'avambraccio inclinato.

E' dispensato dal saluto:

Il personale impegnato in attività di direzione del traffico;

Il personale impegnato nella guida di mezzi di servizio;

Il personale impegnato in servizi di rappresentanza al Gonfalone o alla Bandiera;

Il personale inquadrato in reparto.
